

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza 2014-2015-2016

Articolo 1	Trasparenza
Articolo 2	Accesso al sito istituzionale
Articolo 3	Accesso civico
Articolo 4	Programma triennale della trasparenza e dell'integrità
Articolo 5	Soggetti ed organizzazione
Articolo 6	Contenuti
Articolo 7	Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa
Articolo 8	Rapporti con il Piano Triennale Anticorruzione e con il ciclo della performance
Articolo 9	Rapporto degli stakeholder
Articolo 10	Sanzioni
Articolo 11	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Trasparenza

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. La trasparenza deve essere finalizzata a:
 - a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
 - b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
4. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto.
5. Il Comune, ove possibile e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Ente, dovrà via via applicare gli obblighi di trasparenza, la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla Comunità ed adottare, ove possibile, la Carta dei Servizi che costituisce di fatto un patto tra l'amministrazione ed il cittadino nella gestione della "cosa pubblica".
6. Con il Programma per l'integrità e la trasparenza vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e le indicazioni della Civit/Anac nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all'effettiva apertura della struttura pubblica comunale all'esterno.

Articolo 2

Accesso al sito istituzionale

1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente a tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 3 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33).
2. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria possono essere riutilizzati senza ulteriori restrizioni, diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (art. 7 D.Lgs. n. 33/2013).

Articolo 3

Accesso civico

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha ommesso di pubblicare, nonostante la pubblicazione sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale) (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013).
2. L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990).
3. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 4

Programma triennale della trasparenza e dell'integrità

1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce, ai sensi di legge, una sezione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e deve essere adottato dall'Ente mediante approvazione della Giunta Comunale. Il Programma dovrà essere aggiornato annualmente, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione.

Articolo 5

Soggetti ed organizzazione

1. Il Responsabile della Trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza del Comune viene individuato con decreto del Sindaco.
Il Responsabile della Trasparenza:
 - provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.Il Responsabile della Trasparenza si avvale in particolare del Servizio Amministrativo per l'aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull'Albo on-line e sul sito istituzionale al

link Amministrazione Trasparente.

I responsabili dei servizi garantiscono la tempestiva e regolare pubblicazione degli atti e delle informazioni, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. Nucleo di Valutazione

Il Nucleo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il Nucleo utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei responsabili dei singoli uffici.

In particolare il Nucleo:

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT (ora ANAC);
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Articolo 6 Contenuti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente ed in particolare de Dlgs 33/2013 e circolare Civit/Anac n. 50 del 4.7.2013.

Articolo 7 Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.

1. Nell'ambito degli aggiornamenti annuali al presente piano saranno indicati i dati ulteriori da pubblicare per gli anni successivi

Articolo 8 Rapporti con il Piano Triennale Anticorruzione e con il ciclo della performance

1. Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato dal Responsabile della trasparenza.

2. Le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e, a tal fine, il Programma costituirà una sezione di detto Piano.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel "*Piano della performance*" e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.

4. Si fa rinvio all'art. 169 del TUEL, il cui comma 3-bis, recentemente novellato, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati ora organicamente nel "*Piano Esecutivo di Gestione*" atto quest'ultimo la cui competenza è espressamente assegnata alla Giunta comunale.

5. Si fa presente che l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, pertanto rimarrà nella possibilità dell'Ente adottare uno strumento gestionale anche di più semplici contenuti.

6. Il P.E.G. (o altro strumento che sarà adottato dall'Ente) indicherà almeno un obiettivo di performance organizzativa migliorativa in materia di trasparenza. La previsione e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo saranno effettuate e verificate dal Nucleo di Valutazione, al quale spetta il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Articolo 9 **Rapporto degli stakeholder**

1. Il Comune, pur nella sua ridotta dimensione, adotterà sistemi per verificare il gradimento del cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

2. A tal fine, sia per il tramite del sito internet che direttamente presso gli uffici, il cittadino sarà invitato ad interloquire con l'amministrazione al fine del miglioramento dei servizi ed in primis nella comunicazione istituzionale.

Articolo 10 **Sanzioni**

Si riportano le seguenti sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013:

1. obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Responsabilità a carico delle posizioni organizzative).

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato,
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

SANZIONI PREVISTE

In caso di pagamento del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare,
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

2. violazione degli obblighi di trasparenza.

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, delle posizioni organizzative, dei funzionari e dei dipendenti.

A) FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Programma.

SANZIONI PREVISTE

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.,
- valutazione ai fini della corresponsione:
 - a) della retribuzione accessoria di risultato;
 - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

B) FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione o aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (Segretario Comunale).

SANZIONI PREVISTE

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.,
- valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato;

Norme Finali

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Programma rappresenta una sezione del Piano Triennale Anticorruzione ed entra in vigore sin dalla sua approvazione. Si provvederà annualmente, entro il 31/01, al suo aggiornamento.